

Colture geneticamente modificate, ordinamenti e competenze: problemi di coesistenza. Considerazioni a partire da Corte cost. n. 116/2006

di Paolo Borghi
(4 ottobre 2006)

(in corso di pubblicazione in "*Le Regioni*", 2006)

1. Il punto sulla normativa, e sui precedenti. - 2. La non illegittimità degli artt. 1 e 2 del decreto impugnato. - 3. La coltivazione di OGM e la "materia" agricoltura: il cosiddetto "nocciolo duro". - 4. L'uso del decreto-legge e l'urgenza politica.

1. Era inevitabile che, presto o tardi, il capitolo dei conflitti fra Stato e regioni sull'agricoltura, sui confini di quella "materia" e sul "regolamento di confini" fra le rispettive competenze normative, finisse davanti alla Consulta anche in tema di OGM. Non sorprende che - in un tema così fortemente armonizzato a livello comunitario, e così fortemente controverso, quale è quello dei prodotti biotecnologici - il caso sia sorto proprio nell'unico spazio di discrezionalità che la Comunità europea ha lasciato agli Stati membri ([1]): quello relativo al problema della coesistenza fra colture GM e altre coltivazioni ([2]).

Vi era già stato un significativo prologo con la sent. 12 aprile 2005, n. 150, quando il governo aveva impugnato due leggi regionali (la legge reg. Marche 3 marzo 2004, n. 5, e la l. reg. Puglia 4 dicembre 2003, n. 26), sentendosi dichiarare l'inammissibilità di tutte le censure proposte, con una motivazione per molti versi criticabile. Partendo dalla constatazione che il ricorso aveva indicato, quali norme comunitarie interposte, gli artt. 22 e 23 della direttiva n. 2001/18, la Corte in quella prima pronuncia aveva infatti osservato: a) che detti articoli "si riferiscono esclusivamente al commercio degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati" (corsivo nostro.); b) che "sia la direttiva europea, sia il d.lgs. n. 224 del 2003 distinguono nettamente la disciplina della 'emissione deliberata di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio' da quella concernente la 'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti'"; c) che, pertanto, "la asserita violazione del primo comma dell'art. 117 Cost. da parte di disposizioni delle leggi regionali impuginate, che riguardano soltanto tipiche forme di emissioni di OGM nei settori dell'agricoltura e della zootecnia" - e non dunque l'immissione in commercio - "non può dunque conseguire alla violazione di disposizioni che, invece, regolano specificamente il diverso profilo della immissione in commercio di OGM".

La Corte, in quella sede, era incorsa in un duplice, forse triplice, notevole equivoco. Anzitutto, quello di considerare gli artt. 22 e 23 della direttiva del 2001 come riferiti ai soli alimenti, e fra essi solo a quelli contenenti OGM fra i loro componenti, e non anche agli OGM in quanto tali (ossia, in quanto prodotti essi stessi): al contrario, le due disposizioni della direttiva - che il giudice costituzionale evidentemente non aveva letto - parlano di "OGM come tali o contenuti in prodotti", mostrando di tutelare indifferentemente la libera circolazione sia dei prodotti (di tutti i prodotti, non dei soli alimenti) che li contengano come componenti ([3]), sia dei prodotti che si identifichino con un OGM solo, o con una miscela di OGM.

In secondo luogo, si era incorsi nell'equivoco di affermare che le leggi regionali impuginate "riguardano soltanto tipiche forme di emissioni di OGM nei settori dell'agricoltura e della zootecnia", il che, palesemente, non è. L'idea della Corte è che le leggi impuginate non incidano sul commercio di quei prodotti, ma basti dire che, secondo la citata legge reg. Puglia, le aziende agricole "che utilizzano OGM sia direttamente che indirettamente" (e dunque in qualsiasi modo, anche come componenti di altri prodotti) sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi regionali di qualità, con evidente potenziale handicap sul mercato; inoltre, le stesse aziende sono escluse da qualsiasi contributo regionale (con notevoli riflessi sul piano della concorrenza), sicché saranno indotte a non acquistare prodotti GM da usare come ingredienti o materie prime; idem dicasi anche per gli allevatori che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate. In tutto analoghe erano le disposizioni della legge reg. Marche oggetto del ricorso (la quale, anzi, non parla solo di aziende agricole e di allevatori, ma di "imprese agroalimentari", con dizione evidentemente ancor più ampia, comprendendo le industrie di trasformazione).

Non pare proprio che le norme regionali in questione concernano soltanto la decisione dell'agricoltore di spargere semi GM o convenzionali. E, partendo da questi equivoci, la Corte non aveva colto in nessun modo i possibili limiti che

potrebbero derivare, da quelle norme, alla libera circolazione di svariati prodotti.

Nella sentenza n. 116/2006 le parti processuali appaiono invertite: sono ora le regioni ad impugnare le norme con cui lo Stato tentava (forse maldestramente, ma improrogabilmente sul piano dei rapporti con l'Europa) di arginare simili orientamenti del legislatore decentrato. E la conclusione - benché su presupposti, con un percorso logico e un tipo di pronuncia assai diversi - sfocia in un risultato pratico assai simile a quello della sentenza di un anno prima: mantenere in vigore, a tempo indefinito, normative regionali probabilmente in netto contrasto con il diritto comunitario.

Casus belli è il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, che dichiara di voler attuare la raccomandazione n. 2003/556/CE. Vero è che difficilmente una raccomandazione comunitaria ha bisogno di "attuazione", dato che essa non contiene obblighi giuridici, né una disciplina di alcun genere. La Corte lo ha ben colto: la direttiva generale sull'emissione nell'ambiente e l'immissione in commercio degli OGM (la dir. 2001/18/CE) - dopo aver esaurientemente regolato ogni aspetto incidente sulla loro circolazione, condizionandola a un'ampia valutazione ambientale e sanitaria - lascia agli Stati membri la facoltà di "adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti"; e lascia intendere che fra quelle misure vi sono anche regole tecniche agronomiche volte ad assicurare una non commistione del materiale genetico, capaci di garantire a ciascun produttore il raggiungimento dei propri fini imprenditoriali: chi vuol coltivare colture tradizionali deve vederle protette da fenomeni di cross pollination, ecc.; chi adotta il metodo biologico non deve veder vanificati i propri sforzi dalla volatilità del DNA, e particolarmente di quello di origine biotech, nato per essere resistente, e dunque spesso dotato di maggiori chances di sopravvivenza nell'ecosistema.

E lascia altresì intendere abbastanza chiaramente, il legislatore comunitario, il potere degli Stati membri di disciplinare la coesistenza: lo si capisce, perché alla Commissione europea resta il compito di raccogliere e coordinare le informazioni, di osservare come gli Stati membri tratteranno il tema e, sulla base di quelle informazioni e osservazioni, di sviluppare orientamenti sulla coesistenza fra le colture dei tre tipi (GM, convenzionali e biologiche). Ma il senso della pronuncia n. 116/2006 difficilmente può essere compreso in tutta la sua portata, se non si tiene conto delle implicazioni di quanto appena accennato.

Semplificando molto:

- la dir. 2001/18/CE fornisce il quadro (molto stringente) di norme che presiedono a tutte le forme di utilizzo e di circolazione degli OGM in quanto tali (come prodotto da sperimentare in campo aperto, o come semente destinata prima alla vendita, poi alla semina), esclusi soltanto l'impiego di microrganismi GM in ambiente confinato ([4]) e la circolazione sul mercato di OGM già raccolti, costituenti alimenti in quanto tali o ingredienti di altri alimenti ([5]). Ben poco spazio di manovra resta per gli Stati membri, che possono opporsi alla circolazione di qualsiasi organismo non autorizzato secondo la direttiva, e ai quali - specularmente, come d'ordinario avviene nelle materie oggetto di disciplina armonizzata - è vietato impedire o anche soltanto limitare la immissione in commercio o l'emissione nell'ambiente di un OGM, se non nei casi previsti dalla cosiddetta "clausola di salvaguardia" (art. 23 della direttiva). Il senso dell'atto è dettare le regole che garantiscono la tutela dell'ambiente, e la vita e la salute di uomini, animali e piante, in modo che l'emissione in campo aperto e la vendita di un prodotto conforme a dette regole, e perciò autorizzato, non possano essere impediti: fino a prova contraria, esso non deve essere considerato un pericolo;

- il d.lgs. 8 luglio 2003 n. 224, attuando in Italia la direttiva, non si è allontanato da questa ispirazione di fondo;

- i regg. 1829/2003 e 1830/2003 completano la dir. del 2001, stabilendo ulteriori regole (tra l'altro, in tema di etichettatura e tracciabilità) che condizionano e rendono più rigorosa l'autorizzazione e la successiva presenza sul mercato, ma senza mutare il principio di armonizzazione, che fa ancora prevalere la libera circolazione delle merci, ed al quale gli Stati, in presenza di un prodotto conforme alla normativa comunitaria, non possono opporsi;

- il senso della raccomandazione n. 2003/556 è che, senza toccare la validità delle garanzie già apprestate con i regolamenti e le direttive di cui sopra, gli Stati membri possono adottare ogni misura opportuna per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM, evitando per quanto possibile che essi contaminino colture diverse. Ma questa previsione si scontra, per dir così, con due problemi, uno giuridico-formale e uno concreto:

1) quello giuridico-formale: la raccomandazione della Commissione è una fonte, in certo senso, subordinata rispetto alle direttive e ai regolamenti sopra riferiti; anzi, a rigore, essa non può nemmeno definirsi fonte, se non altro perché non contiene regole di comportamento vincolanti (si tratta, forse più propriamente, di un atto di soft law, ma qui il discorso

porterebbe lontano). Di certo, laddove essa fornisce utili indicazioni sul modo di regolare la coesistenza, non può legittimare una negazione pura e semplice, da parte di qualche Stato (o di qualche potere normativo interno agli Stati), del principio di libera circolazione degli OGM in presenza di una disciplina armonizzata, sicché nessuna disciplina della coesistenza può spingersi fino a provocare, seppure non direttamente, il divieto totale di emissione nell'ambiente o di immissione in commercio; d'altra parte, se l'art. 26 bis, par. 1, della direttiva 2001/18 consente agli Stati di adottare tutte le misure per evitare commistioni fra prodotti, e se il par. 2 lascia intendere che fra queste misure vi possono essere anche norme sulla coesistenza, il concetto stesso di "coesistenza" esclude che l'uno o l'altro dei "coesistenti" venga meno (si dovrebbe, sennò, parlare di prevalenza, ma non vi è traccia nell'ordinamento comunitario di norme che consentano di sacrificare le colture GM per ragioni puramente economiche);

2) il problema fattuale rende forse più utopistica di quanto non appaia sulla carta l'impostazione del diritto comunitario: in Europa l'ordine di grandezza medio delle imprese agricole - e in Italia **(16)** ancor più che in altri Paesi - è molto vario, e qualche volta è tale da rendere, di fatto, impossibile una separazione fisica netta fra le tipologie di colture (convenzionale, biologica, GM). Il problema è vecchio, e non riguarda solo le piante GM: questioni analoghe sono sorte con riguardo all'agricoltura biologica, poiché gli spazi piccoli, la vicinanza spesso ineliminabile fra le coltivazioni, è veicolo non solo di DNA modificato, ma anche di prodotti chimici di sintesi, non meno indesiderati da chi voglia scrupolosamente attenersi alle norme tecniche di produzione col metodo biologico.

Dunque, la posizione comunitaria è abbastanza chiara: a livello nazionale è possibile adottare ogni misura preventiva di commistioni fra prodotti; è, però, doveroso farlo facendo convivere tra loro le tre "filieri"; pertanto, benché la convivenza negli ambienti angusti possa rivelarsi talvolta impossibile senza una seppur minima trasmissione di materiale genetico, non si può giungere al punto di vietare in blocco la coltivazione su interi territori di Stati, Länder o regioni.

2. Gli artt. 1 e 2 del decreto impugnato, che la Corte fa salvi integralmente, individuano i fini del provvedimento, dettano le definizioni di "colture transgeniche", "colture biologiche" e "colture convenzionali", e stabiliscono che tali colture siano praticate senza reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le peculiarità e le specificità produttive di ciascuna, in modo da evitare commistioni tra sementi, senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti (che non debbono trovarsi costrette a modificare o adeguare le loro tecniche di coltivazione e allevamento), assicurando agli agricoltori, agli operatori e ai consumatori la possibilità di scelta e, a tal fine, mantenendo separate le rispettive filiere. Il risultato finale può essere condivisibile; il ragionamento convince, ma non fino in fondo.

Andiamo per ordine. L'argomento di partenza è che gli artt. 1 e 2 del d.l. 279/04 abbiano quale scopo prioritario ed espresso quello di riferirsi al principio di coesistenza, e il fine implicito di ribadire la liceità dell'utilizzazione in agricoltura degli OGM autorizzati a livello comunitario **(17)**: una prima annotazione impone, già a questo punto, una sosta di riflessione, per sottolineare che nessuna norma può o deve riaffermare tale "liceità", dal momento che ogni prodotto legalmente immesso sul mercato deve ritenersi lecito senza che occorra ribadire alcunché circa il suo utilizzo.

Procediamo oltre. Nel perseguire quegli scopi, il decreto legge altro non sarebbe - secondo la Corte - che la prosecuzione ideale del d.lgs. n. 224/03 (di attuazione della dir. 2001/18) e del d.interm. 19 maggio 2005 (sulla valutazione del rischio per la agrobiodiversità), e dunque, al pari di questi ultimi, le norme sub iudice opererebbero in un'area riconducibile "in via primaria alla tutela dell'ambiente, e solo in via secondaria alla tutela della salute e della ricerca scientifica". Con esse, il legislatore d'urgenza avrebbe quindi esercitato la competenza statale esclusiva in materia di tutela ambientale, ed anche (ma solo secondariamente) la competenza concorrente sulla tutela della salute. Si tratta di norme di mero principio, e dunque - sempre a parere della Corte - la relativa elaborazione non può che spettare allo Stato in via esclusiva **(18)**.

Questo ultimissimo punto parrebbe convincente: dopo aver dichiarato (all'art. 1) i fini del provvedimento, e aver stabilito - mediante rinvio ad altre norme - un codice linguistico comune tramite tre definizioni fondamentali (quelle di colture transgeniche, di colture biologiche e di colture convenzionali), il decreto spiega il concetto e le modalità fondamentali che dovranno presiedere all'attuazione della coesistenza, peraltro ripetendo per lo più idee che già dovevano ritenersi implicite nel diritto comunitario: l'esercizio di una tipologia di colture non deve pregiudicare le altre; la coesistenza deve condurre a tutelare le specificità delle filiere produttive; ad agricoltori, trasformatori e consumatori deve garantirsi la reale possibilità di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici; ecc. Una diversa interpretazione del principio di coesistenza, più restrittiva per gli OGM, equivarrebbe ad affermare di fatto un ben diverso principio di soccombenza (delle colture GM rispetto alle altre), e dunque a escludere gli OGM dal mercato di quel Paese, in violazione e dell'autorizzazione comunitaria all'emissione nell'ambiente, e dell'autorizzazione all'immissione in commercio, e infine del divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (art. 28 Tratt. CE) **(19)**. Letti in questi termini, gli artt.

1 e 2 del d.l. 279/04 si pongono effettivamente anche - forse soprattutto - su un piano ricognitivo di principi dell'ordinamento comunitario: non a caso, vi si ritrovano puramente ripetuti molti dei concetti espressi dalla Commissione nella racc. n. 556/03.

Al contrario, l'idea che l'art. 2 costituisca esercizio della potestà statale esclusiva per la tutela dell'ambiente, e di quella concorrente per la tutela della salute non convince affatto. L'ambiente, anzi, è un tema che c'è ma appare solo sullo sfondo; del pari, la tutela della salute non dovrebbe neppure essere in discussione, giacché solo di OGM autorizzati si parla, e gli OGM autorizzati si presumono, ex lege, non pericolosi per chi ne viene a contatto o li consuma. Vi è, piuttosto, un cenno fugace a un diritto di scelta dei consumatori (art. 2, comma 3), mentre l'intera norma - benché a livello di mero principio - sembra preoccupata unicamente di ispirare una legislazione che, evitando (fin dalla semente) le commistioni fra tipologie colturali, possa favorire la tutela delle specificità produttive, allo scopo di non sprecare le potenzialità di mercato che - in Europa, diversamente da quanto accade in altre parti del mondo - si ricollegano alla separazione delle filiere.

Sembra, quindi, che anche l'art. 2, così come le norme successive, sia norma di contenuto economico, piuttosto che ambientale o sanitario. L'idea che poi in esse - rispecchiando l'orientamento del d.lgs. n. 224/03 - l'ambiente prevalga addirittura sulla salute appare fuorviante, sia che la si guardi in una prospettiva nazionale (dove tutto il d.lgs. n. 224 parifica i due valori, senza gerarchie), sia che lo si guardi in una prospettiva comunitaria (poiché quell'ordinamento, nel suo complesso, sembra anzi più preoccupato degli utilizzi alimentari degli OGM e dei timori per la salute di chi se ne ciba, che non del profilo ambientale) ([10]).

L'argomento della Corte, quindi, sotto questo specifico aspetto parrebbe più ispirato alla logica del "contentino" che alla logica giuridica: fa salva in minima parte l'attività legislativa statale, evitando di censurare in toto l'esercizio di potere normativo centrale in materia di OGM, e a tal fine riconosce la validità di una normazione di principio sul punto; per evitare censure fondate sull'esclusività della competenza regionale in agricoltura (che escluderebbe un ruolo dello Stato anche sui principi generali), il giudice costituzionale ha preferito a) ricondurre le due norme a "materie" la cui presenza appare, invece, del tutto secondaria; e b) affermare, fra le due materie, un (in realtà inesistente) ruolo preponderante di quella ambientale, con lo scopo - non privo di forzature - di attrarre il senso delle disposizioni in questione prevalentemente in un ambito di competenza esclusiva dello Stato.

Forse, più che l'ambiente o la tutela della salute, dovrebbe essere il rispetto della armonizzazione comunitaria e, soprattutto, del principio di prevalenza del diritto comunitario a sorreggere le norme statali adottate: esse evitano che la legislazione regionale possa interpretare il concetto di coesistenza in modo tanto ampio da giungere a negarlo (come in effetti sta avvenendo).

L'attuale meccanismo di attuazione del diritto comunitario in Italia si fonda essenzialmente sulla regola di cui all'art. 16, l. n. 11/2005 ([11]), a mente del quale, nelle materie di competenza regionale, spetta alle regioni dare immediata (ossia: non-mediata da norme nazionali) attuazione alle direttive comunitarie.

Il comma 3 di tale articolo non interessa qui direttamente: riguarda altro. Ma esso, per assurdo - giacché ipotizza un intervento statale "sostitutivo" in caso di inadempienza da parte delle regioni, attraverso l'emanazione di norme cedevoli, destinate a venir meno non appena le regioni adempiano - proprio perché estraneo al problema in discorso evidenzia la possibilità che, su diverse premesse, la regola sia diversa: ossia che, quando non ci si trova davanti alla mancata attuazione di direttive, il potere statale non sia limitato alla sola creazione di norme "a orologeria", cedevoli, destinate a venir meno davanti alla legge regionale.

E proprio questo sembra il punto-chiave da considerare: le regole dettate dalla l. n. 11/2005 concernono precisamente l'attuazione di direttive, ossia di atti normativi dai quali discendono per gli organi legislativi statali obblighi precisi e stringenti. E' plausibile che la norma possa interpretarsi con una certa elasticità (ritenendola applicabile anche a quei casi in cui un obbligo di attuazione derivi da un regolamento non self executing); ma pare dubbio che la stessa regola debba valere anche in presenza di atti comunitari non vincolanti, quali sono le raccomandazioni.

In materia di coesistenza, il legislatore comunitario non ha emanato alcuna norma, né ha creato doveri di attuazione in capo agli Stati; anzi, il generico richiamo all'argomento, introdotto con l'art. 26 bis nella dir. 2001/18, si limita a facultizzare gli Stati, senza vincolarli affatto: l'art. 26 bis crea uno spazio da riempire in sede nazionale. Non è difficile che i Paesi membri, soprattutto nel legiferare in una materia tanto scottante, si trovino assai spesso a rischio di contraddire le norme vincolanti della CE. Il significato della raccomandazione n. 2003/556/CE sembra proprio questo:

trarre le dovute conseguenze dall'assenza di obblighi specifici sul punto; e rammentare agli Stati membri che, essendo il tema della coesistenza in stretta contiguità (anzi, decisamente a contatto) con una serie di problemi delicati, disciplinati da norme vincolanti sovente calpestate dagli Stati membri, se è vero che non vi sono direttive da attuare sullo specifico punto, vi sono però direttive e regolamenti da non violare.

Le esperienze, nella legislazione regionale, erano significative in questo senso, e la sentenza vi fa un cenno.

Se così è, l'infelice incipit dell'art. 1 del d.l. n. 279, che dice di essere emanato "in attuazione della raccomandazione", è fuorviante, poiché parlando di "attuazione" indurrebbe a ragionare come se ci si trovasse davanti a una direttiva, o comunque ad una fonte di obblighi "verticali" di recezione nell'ordinamento interno, il che non è. Chiusa in questa prospettiva, la Corte si trova - in un certo senso - "costretta" a coniugare forzatamente il dettato degli artt. 1 e 2 ad una materia; e ad una materia il più possibile statale, per giustificare sul piano costituzionale la loro emanazione da parte dello Stato (e così, anche all'inizio del punto 7, introducendo l'esame di altri articoli, ribadisce per l'ennesima volta l'inerenza ai principi di tutela ambientale, tema che - in realtà - rimane talmente sullo sfondo da lasciar adito a molti dubbi sulla possibilità di considerarlo "materia" essenziale delle due disposizioni). Ed è tale la fragilità di questo schema, che la protezione della salute viene dalla Corte relegata ad un ruolo secondario, stabilendo una gerarchia che non appartiene alla normativa comunitaria sugli OGM.

Più corretto sarebbe apparso, forse, salvare gli articoli 1 e 2 del decreto impugnato, negandone la portata creatrice di nuovo diritto, e ammettendone il carattere fondamentalmente ricognitivo dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i quali sono posti dall'art. 117, 1° comma, Cost. a limite di ogni potere normativo interno: statale o regionale, concorrente od esclusivo che sia. Per questo potevano salvarsi - ciò che la Corte ha fatto - ma con diversa motivazione.

3. Altri articoli del d.l. n. 279/04 sono stati oggetto del giudizio in via principale della Corte, e la loro sorte non è stata altrettanto buona.

Parlando degli artt. 3, 4 e 7 occorre evidenziare che essi non disciplinano direttamente la coesistenza fra colture, ma solo le modalità con cui la stessa dovrebbe esser successivamente disciplinata: prefigurano norme quadro statali, e "piani regionali di coesistenza" contenenti norme tecniche e "strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali". L'adozione delle concrete modalità di realizzazione della coesistenza (che il decreto chiama "misure di gestione") è dunque affidata alle regioni, che devono facilitarla promuovendo la conclusione di accordi fra agricoltori (impropriamente chiamati "conduttori agricoli" in più punti del decreto, quasi che in agricoltura non esistessero imprenditori proprietari), anche se il dovere di promuovere la conclusione di accordi - conclusione che avverrebbe comunque su base volontaria, e non potrebbe essere diversamente - appare un obbligo scarsamente vincolante e difficilmente controllabile; e che possono istituire un fondo di garanzia.

Si tratta di norme alquanto farraginose, la cui portata concreta si può soltanto intuire, ma che in definitiva sembrano davvero suddividere fra Stato e regioni la competenza a regolare la vita delle imprese agricole in tema di rapporti di coesistenza fra le diverse tipologie colturali.

Che il "decreto di natura non regolamentare" sia destinato a contenere precetti normativi appare evidente sia dal fatto che il suo contenuto è descritto (art. 3) come "norme quadro" finalizzate a far coesistere colture GM e non-GM, con il preciso scopo di prevenire il danno economico che ne può derivare (in Europa, sul mercato, le due categorie di prodotto non hanno lo stesso valore), e altresì l'"impatto" che deriverebbe da una non voluta commistione, dovuta ad una coesistenza non correttamente gestita. Il contenuto normativo del decreto ministeriale è poi confermato da altri due elementi: la previsione che ne impone la notifica alla Commissione CE secondo la procedura prevista dal diritto comunitario per tutte le cosiddette "norme tecniche"; e il fatto che tali norme debbano riportarsi alle "linee guida" adottate da un Comitato consultivo ministeriale, istituito e regolato dall'art. 7 (anch'esso dichiarato illegittimo), e composto di esperti, le cui conoscenze tecniche e scientifiche non possono avere altro scopo che quello di indicare le migliori regole di comportamento che consentano di bilanciare l'esigenza di far convivere coltivazioni diverse (evitando ostacoli alla circolazione e al mercato unico) e l'esigenza economica di evitare commistioni.

Tramite l'art. 7, lo Stato svolge un ulteriore compito all'interno della emananda normativa: o meglio, la responsabilità della funzione legislativa - a livello di norme generalissime, o norme quadro - viene condivisa con un Comitato consultivo avente il compito di dare al Ministro quel supporto tecnico-scientifico che a lui, in quanto politico e

amministratore, non appartiene.

Dopodiché, la Corte qualifica i piani regionali di coesistenza come atti di natura e contenuto squisitamente amministrativo. Francamente, questa non sembra l'unica lettura ipotizzabile, poiché la caratteristica di "regole tecniche", quali sono, secondo il decreto impugnato, anche quelle contenute nei piani, non implica tout court una natura amministrativa. Anzi, in una materia fortemente connotata da tecnicismo, e che necessita di essere interamente sorretta da un supporto scientifico costante, si può dire che le norme - a qualsiasi livello - non possono che essere tecniche. In definitiva, mentre il decreto distingue fra norme quadro (statali) e regole tecniche (regionali), la Consulta parla di "atto statale dalla indefinibile natura giuridica" e di piani regionali di natura amministrativa.

Al di là del fatto nominalistico, e della incomprensibilità del motivo per cui il d.l. 279/04 abbia optato per l'uso del decreto ministeriale non regolamentare ([12]) - rimasto oscuro anche alla Corte - ciò che davvero pesa è la suddivisione dei compiti fra Stato e regioni secondo uno schema proprio della legislazione concorrente; e il fatto che, all'interno di questo schema, la disciplina regionale di dettaglio (la si qualifichi o meno come "amministrativa") sia condizionata nell'an e nei contenuti a tale atto-fonte.

Se un simile ruolo dello Stato fosse sicuramente compatibile con l'art. 117 Cost., l'apparente anomalia di un decreto legge che, in luogo di dettare le regole, "regola l'adozione delle regole" - si perdoni il bisticcio di parole - sarebbe spiegata con la necessità di avere una disciplina estremamente flessibile, modificabile con procedure semplici ecc. In breve: una disciplina delegificata, così come è per molte normative che derivano (anche se in questo caso del tutto indirettamente) dal diritto comunitario; un atto che possa essere modificato dal ministro con l'agilità e la prontezza che il rapido evolvere delle cognizioni scientifiche e tecniche richiede ([13]). Non è affatto detto quanto sostiene la Corte, ossia che si tratti di una materia necessitante regolamentazione tramite fonti primarie.

Ma è il ruolo stesso dello Stato che è messo qui in discussione: vi è, sostanzialmente, un problema di "materia", giacché le norme in questione parrebbero destinate proprio a stabilire cosa gli agricoltori devono, possono, non devono o non possono fare, disciplinando la produzione agricola come attività (sia pure soltanto in presenza di peculiari condizioni), e dunque sconfinando in un terreno che parrebbe essere tutto, e soltanto, delle regioni: "non può essere negato, in tale ambito, l'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni per disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo".

L'aver affidato a un atto dello Stato la creazione delle principali linee guida (tecniche) sulla coesistenza equivale, nel giudizio della Corte, ad aver sottratto alle regioni la disciplina di modalità di svolgimento della produzione agricola, rientrando in quello che si avvia a divenire un leit motiv di molte pronunce costituzionali attinenti all'agrario: il "nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione". Il fatto che il d.l. n. 279/04 si applichi alla coltivazione di OGM in campo aperto, con espressa esclusione di ogni impiego confinato (e dunque con espressa esclusione di attività sperimentali, o prodromiche alla produzione industriale di sementi, ecc.), viene dalla Corte interpretato come chiara indicazione in tal senso.

La censura della Corte, su questo punto, sembra difficilmente criticabile. Non vi è spazio per tentativi di salvataggio, neppure nella constatazione (alquanto ovvia, ma comunque opportuna) che l'attinenza di un decreto a materie regionali esclusive non impedisce la necessità di un "parallelo esercizio" di competenze statali, là dove la materia agricola si intersechi con altre di competenza statale o concorrente.

La Corte, infatti, non rinviene tracce di queste materie, che possano in qualche modo giustificare, anche solo in minima parte, il ruolo che lo Stato si è auto-attribuito nella regolamentazione della coesistenza. Diciamo, inoltre, che il legislatore statale dal canto suo non ha per nulla aiutato la Corte in tale compito, avendo dato vita a una costruzione inutilmente complessa (forse proprio nel tentativo di mascherare la deviazione dallo schema costituzionale delle competenze) che passa attraverso un decreto ministeriale "di natura non regolamentare", e tramite piani regionali da elaborarsi all'interno delle norme quadro dettate dall'atto statale.

La sola possibilità non considerata - anzi, indirettamente negata - dalla Consulta è che la finalità degli artt. 3, 4 e 7, vada oltre l'aspetto strettamente economico della produzione, per ricadere anche in altri ambiti. Riprendiamo un punto poc'anzi appena accennato: se quell'"impatto" che la commistione fra colture può avere - e la cui prevenzione costituisce uno dei due fini essenziali della futura normativa: così inizia l'art. 3 - fosse da intendere espressione di un valore ambientale, o di una esigenza di tutela della salute, ebbene un ruolo statale nella disciplina potrebbe forse essere individuato. Se si trattasse di disciplinare uno strumento giuridico di protezione contro un impatto ambientale e

sanitario, si potrebbe forse concludere per una validità delle norme impugnate.

Ma è sostenibile una simile lettura?

L'interprete si trova a dover decidere fra una interpretatio abrogans e un significato contrario al diritto comunitario. Quella scelta dalla Corte è, di fatto, la prima: gli artt. 3, 4 e 7, per la Corte, regolano solo una attività economica e i suoi risvolti patrimoniali. Ciò equivale, implicitamente, a dare per acquisito che il legislatore - parlando di "prevenire l'impatto" - abbia inteso riferirsi pur sempre a un impatto di tipo economico (all'incirca, un doppione del "pregiudizio economico" di cui la stessa disposizione parla, nulla aggiungendo alla reale portata precettiva): e la conclusione è che lo Stato non abbia competenza alcuna.

L'alternativa - che la Consulta non ha neppure ipotizzato - avrebbe consentito di salvare almeno parzialmente le norme in questione, ma sarebbe di dubbia compatibilità con il diritto della Comunità europea. Almeno, con l'attuale, vigente impostazione del diritto comunitario ([14]). Come giustificare, nel quadro positivo attuale, che le norme interne di coesistenza abbiano anche lo scopo di prevenire un impatto negativo sull'ambiente o sulla salute quando: a) un OGM cui applicare le norme sulla coesistenza è un OGM autorizzato, e come tale il diritto comunitario impone di presumere (fino a prova contraria) che esso abbia superato la rigorosa serie di risk assessment che ne condizionano l'autorizzazione, e che non presenti rischi per l'ambiente; b) nessun rischio, per le stesse ragioni, esso deve ritenersi presentare neppure sotto il profilo della salute di chi lo consuma, direttamente o come ingrediente di altri alimenti?

Vi sono infine altre dichiarazioni di illegittimità, che concernono l'art. 6 (sulle sanzioni per chi avesse violato gli articoli dichiarati incostituzionali), l'art. 8 (che vieta temporaneamente le coltivazioni transgeniche, fino all'adozione dei piani regionali la cui previsione è dichiarata incostituzionale), e l'art. 5, commi 3 e 4 (anch'essi collegati all'adozione dei piani regionali travolti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale): si tratta di censure succintamente motivate, rientrando nello schema della illegittimità derivata.

Al contrario, non è stata proposta impugnazione, né è stata dichiarata espressamente l'illegittimità derivata, dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 dell'art. 5. Curioso, dato che il primo obbliga il "conduttore agricolo" (e l'incredibile improprietà di linguaggio continua) a osservare le misure contenute nel piano regionale di cui all'art. 4; il secondo stabilisce il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del piano; il terzo rimanda la disciplina più specifica del risarcimento al decreto ministeriale non regolamentare, così duramente censurato dalla pronuncia in commento ([15]). Proprio perché interamente operanti sulla base di strumenti normativi rigettati dalla Corte, i commi in questione sono destinati a restare comunque inoperanti.

4. Se dunque le scelte del legislatore statale meritavano qualche critica dal punto di vista costituzionale, a dire il vero, forse le meritava anche il ricorso alla decretazione d'urgenza, ma la Corte non è stata di questo parere. Nondimeno va ribadito, in conclusione, il rischio speculare che le regioni interpretino la sentenza come un ampio riconoscimento di discrezionalità, talmente ampio da consentire norme di coesistenza sbilanciate, fino a stabilire di fatto una prevalenza delle colture convenzionali e biologiche. Questo, infatti, stava accadendo, e qui risiederebbe addirittura la ratio della scelta dello strumento del decreto legge, poiché urgeva cancellare dall'alto - stando al ragionamento della Consulta - il diffondersi di violazioni regionali del diritto comunitario.

La legge reg. Marche n. 5/2004 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), sopra già citata, riduceva tutta la propria disciplina della produzione (art. 2) alla scarsa previsione che "non è consentita la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM sull'intero territorio della regione". E la Puglia, con la citata l. reg. n. 26/2003 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente modificati), all'art. 2, analogamente prevedeva il "divieto, sull'intero territorio regionale, della coltivazione di piante e dell'allevamento di animali geneticamente modificati o di altro tipo di OGM anche ai fini sperimentali", con la sola eccezione dei terreni in uso a enti e organismi pubblici di ricerca scientifica, opportunamente e adeguatamente attrezzati e isolati dai campi di coltivazione normale, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale all'agricoltura (una norma, fra l'altro, che anticipava di non poco i tempi, dato che al momento non appaiono ipotizzabili allevamenti di "animali geneticamente modificati", almeno a scopo produttivo e di commercio di animali e carni).

Le due norme - già oggetto della citata sentenza n. 150 del 2005, di cui sopra si è fornita una brevissima analisi in sede introduttiva - sono evidentemente disposizioni che vanno oltre il mero problema della coesistenza. Esse tradiscono la volontà di porre in discussione in radice il fondamento stesso della disciplina comunitaria, e l'armonizzazione imposta a livello europeo con la direttiva n. 2001/18/CE. Il divieto assoluto di coltivazione su tutto il territorio regionale (e addirittura

una serie di misure "punitive", comportanti l'esclusione da tutti i contributi regionali per qualsiasi impresa agroalimentare che tratti prodotti contenenti OGM, l'impossibilità di utilizzare i marchi di qualità regionali, ecc.) non solo rifiuta in blocco la valutazione del rischio che sta alla base della autorizzazione comunitaria, ma comporta di fatto l'estraneazione di quelle regioni dal mercato unico, provocando - è abbastanza evidente - un vero e proprio ostacolo alla libera circolazione di quei prodotti su intere porzioni del territorio italiano, individuate non in relazione a peculiari ragioni geograficamente delimitate (e scientificamente supportate), ma a una scelta eminentemente politica. La violazione del diritto della Comunità europea è aperta.

La scelta di altre regioni è stata alquanto diversa. L'Emilia Romagna, ad esempio, con la l. 22 novembre 2004, n. 25 (Norme in materia di organismi geneticamente modificati), ha optato per una soluzione di compromesso, stabilendo sì un divieto, ma temporaneo in funzione della predisposizione di un quadro di garanzie scientifiche e di tutele giuridiche, limitato cioè alla scadenza che doveva essere fissata dalla normativa nazionale per la adozione dei piani regionali. Vero è che un divieto destinato a decadere con l'adozione di piani regionali i quali non vedranno mai la luce, entro un termine stabilito da un decreto ministeriale che, a questo punto, non verrà mai emanato, corre ora il rischio di divenire anch'esso un divieto a tempo indeterminato, come tale egualmente viziato da una marcata contrarietà al diritto della CE, e rientrando nell'obiettivo di un possibile procedimento di infrazione da parte della Commissione europea.

Vi è da dire tuttavia che, malgrado i possibili riflessi della sent. n. 116/2006, il legislatore emiliano-romagnolo appare abbastanza consapevole della necessità di mediare fra le esigenze della tutela della qualità alimentare e la piena realizzazione del mercato comunitario, sicché il chiaro intento di temporaneità del divieto in Emilia Romagna dovrebbe muovere comunque verso l'adozione di norme regionali sulla coesistenza; e di norme che individuino "le aree geografiche ove si praticano le produzioni di qualità e regolamentate per verificare la reale sussistenza delle condizioni di coesistenza sul territorio tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche". Si può essere o meno d'accordo, ma l'impostazione si ispira all'idea di una scelta ragionata delle zone, e di soluzioni diverse in funzione delle caratteristiche ed esigenze di ciascuna area. Un'ispirazione, quindi, ben diversa da quella delle disposizioni marchigiane e pugliesi, le quali genericamente giustificano il divieto assoluto e totale con un improprio richiamo a vaghe istanze precauzionali: in realtà, alla giuridicizzazione di timori diffusi, cosa ben diversa dal presupposto della precauzione ([16]).

Riguardo alle regioni più intransigenti ([17]), la Corte costituzionale non sembra aver trascurato di disseminare qua e là alcuni "avvertimenti", là dove evidenzia "la necessità di superare con immediatezza la situazione prodotta dalla vigenza di diverse leggi regionali che prescrivevano, in termini più o meno rigorosi, il divieto di impiego", e dove vede nel decreto, pur caducato, un testo normativo che eliminava o riduceva una situazione di evidente contrasto con il diritto comunitario, e consentiva di avviare un procedimento di attuazione del principio di coesistenza tra colture. Anzi, il fatto stesso di aver salvato, nella sostanza, il requisito dell'urgenza (preferendo censurare altri profili del decreto) potrebbe leggersi come un avvertimento, poiché è proprio a quel riguardo che la Corte evidenzia i problemi connessi a una situazione di patente contrasto con il diritto della CE. E potrebbe preludere a future declaratorie in via incidentale di illegittimità delle norme regionali marchigiane, toscane, pugliesi, ecc., per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. costituita dal mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Sembra, in altre parole, che la Consulta, pur censurando numerosi profili di illegittimità del decreto n. 279 sul piano - formale - del riparto di competenze, non abbia risparmiato critiche alle scelte di merito delle regioni che hanno posto in essere una normativa chiaramente contraria agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea; e il discorso - se percepito come avvertimento - potrebbe valere anche per le regioni meno drastiche, che stabiliscano divieti meramente temporanei, se e nella misura in cui tali divieti siano comunque destinati a impedire l'impiego di OGM in tutta la regione indistintamente, e a maggior ragione laddove la temporaneità del divieto sia, di fatto, priva di un termine preciso.

Rammentiamo che esiste un importante pronunciamento giurisprudenziale in proposito. Il Tribunale di I grado CE ([18]), ha censurato proprio un comportamento analogo di uno Stato della Repubblica federale d'Austria. L'Oberösterreichisches Gentechnik-Verbotsgesetz 2002, un progetto di legge del Land Oberösterreich (Austria Superiore), mirava a vietare la coltivazione di sementi e di materiale di propagazione contenenti OGM o costituiti da essi, e la riproduzione e l'emissione nell'ambiente di animali transgenici ai fini della caccia e della pesca. Notificando tale progetto alla Commissione, l'Austria tentava di ottenere una deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18, ai sensi dell'art. 95, par. 5, del Tratt. CE, e si fondava su una relazione scientifica.

Il Tribunale di I grado, chiamato a esprimersi sulla legittimità della dec. 2003/653/CE ([19]) - con cui la Commissione aveva respinto la domanda austriaca di deroga ritenendola contraria alla dir. 2001/18 - ha ritenuto che la Repubblica

d'Austria non avesse fornito nuove prove scientifiche a dimostrazione che nel Land Oberösterreich si fosse posto un problema specifico, insorto dopo l'adozione della direttiva del 2001, che rendesse necessaria l'introduzione della misura notificata. In particolare, "la Repubblica d'Austria non ha provato che il territorio del Land Oberösterreich contiene ecosistemi particolari o eccezionali, tali da richiedere un'apposita valutazione dei rischi, distinta da quella effettuata per l'Austria nel suo insieme o per altre analoghe regioni europee".

Le analogie con la situazione di alcune regioni italiane sono notevoli. Anzi, nel caso delle nostre regioni, non vi è stato neppure il tentativo di supportare i divieti con valutazioni scientifiche, se non inserendo qua e là, talvolta, un cenno generico e improprio alla "precauzione", parola magica spesso menzionata a sproposito; men che mai sarebbe stato facile trovare motivazioni per l'estensione del divieto a tutto il territorio regionale.

Il cerchio si chiude, tornando al punto di partenza: le norme regionali sono, fino ad oggi, uscite indenni. Non è detto però che siano destinate a rimanere tali. La materia è di quelle destinate a generare disordini, e la Commissione europea, conoscendo i bollori dell'opinione pubblica in tema di OGM, forse non reagirà con la massima prontezza, sicché potrebbe anche non avviare con la massima celerità un procedimento di infrazione a carico dell'Italia. Per quanto politicamente non facile, tuttavia, l'intervento delle Istituzioni comunitarie sembra essere ad oggi il principale strumento per far prevalere il diritto della CE sulle posizioni più estreme della legislazione regionale italiana; salvo che una serie di pronunce di illegittimità, rese in giudizi di costituzionalità in via incidentale di là da venire, non costringa le regioni più "integraliste" ad azzerare le scelte fatte, e a farne di più ragionate. E magari, con l'occasione, anche di scientificamente meglio motivate.

[1]

([1]) La Risoluzione del Parlamento europeo sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, 2003/2098(INI), evidenzia i rischi di coerenza del sistema causati dalla lacuna di armonizzazione, chiedendo che siano adottate senza indugio normative comunitarie uniformi e vincolanti relative alla coesistenza; ma questa, sino ad oggi, non pare essere l'intenzione della Commissione.

[2]

([2]) In tema di coesistenza v. in dottrina Germanò, Sulla coesistenza tra coltivazioni transgeniche e coltivazioni convenzionali: profili giuridici, in Riv. dir. agr., 2005, I, p. 371 ss.; Sirsi, Rilievi metodologici per lo studio del problema della "coesistenza" fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, in Regole dell'agricoltura regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore, Atti del Convegno (Pisa, 7-8 luglio 2005), a cura di Goldoni e Sirsi, Pisa, 2005, p. 183 ss.

[3]

([3]) Prodotti che, anzi, quando hanno specifica destinazione alimentare, trovano poi ulteriore disciplina nel reg. 258/97 - quando si tratti di nuovi cibi - e nel reg. 1829/03.

[4]

([4]) Impiego che è oggetto di disciplina apposita con la dir. 90/219/CEE, Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990

sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, in GUCE L 117 del 10 gennaio 1991.

[5]

([5]) Oggetto, invece, del reg. (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in GUCE L 268 del 18 ottobre 2003.

[6]

([6]) Ma lo stesso potrebbe dirsi, ad esempio, per l'Austria, la quale non a caso fu protagonista di un caso significativo, citato dalla sentenza in commento, e su cui ci si soffermerà infra.

[7]

([7]) Così, quasi testualmente, il punto 6 della sentenza.

[8]

([8]) La Corte cita, a proprio conforto, le proprie sentt. nn. 282/02, 307/03 e 338/03.

[9]

([9]) Sotto questo profilo, la pronuncia n. 116/2006 appare più sensibile ai riflessi in tema di mercato, di quanto non abbia fatto la sent. n. 150 del 2005.

[10]

([10]) Si pensi, a questo riguardo, al reg. 258/97, ai citati regg. 1829/03 e 1830/03, e in generale a tutta la produzione normativa comunitaria dell'ultimo decennio concernente la materia, incluse le decisioni della Commissione, e i regolamenti verticali su etichettatura, soia e mais oggi abrogati (v. il reg. (CE) n. 1139/98 del Consiglio del 26 maggio 1998 e il reg. (CE) n. 49/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000 sui requisiti di etichettatura specifica; il reg. (CE) n. 50/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi GM o derivati da OGM).

[11]

([11]) L. 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

[12]

([12]) Si tratta, di solito, di decreti utilizzati con funzione di organizzazione, ex art. 17, comma 4 bis, lett. e), l. n. 400 del 1988.

[13]

([13]) E' una tendenza comune a vari settori del diritto caratterizzati da un forte tecnicismo, e da un forte condizionamento al dato scientifico. L'ormai prossima codificazione delle norme del diritto alimentare italiano, ad esempio, ha seguito una regola del genere per consentire di adeguare in modo tempestivo le norme nazionali a quelle comunitarie, nel presupposto che queste ultime, fortemente intrise di dati scientifici ed estremamente dettagliate, abbiano di norma necessità di modifiche rapide e contenuti altamente tecnici, non consentiti dai procedimenti di normazione primaria.

[14]

([14]) D'altra parte, lo spazio lasciato agli Stati membri dalla dir. 2001/18 (e in specie dal citato art. 26 bis) è limitato al profilo strettamente economico della coesistenza. In questo senso sembra doversi leggere la stessa Racc. n. 2003/556, che così individua il proprio oggetto: "Poiché nell'Unione europea possono essere coltivati solo OGM autorizzati e gli aspetti ambientali e sanitari sono già contemplati dalla direttiva 2001/18/CEE, restano da affrontare nel quadro della coesistenza soltanto gli aspetti economici connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche"; e conformemente, il Parere del Comitato economico e sociale sulla coesistenza, in GUUE C 157 del 28 giugno 2005, p. 155 ss., il quale (punto 2.9) sottolinea: "... la Commissione ha finora ridotto la coesistenza agli aspetti puramente economici della vicinanza tra forme diverse di agricoltura ed ha pertanto proposto di lasciare in sostanza ai singoli Stati membri il compito di disciplinare tali aspetti". Ma osserva, poi: "la questione della coesistenza non può essere circoscritta ai soli aspetti economici della coltivazione, ma costituisce invece parte integrante della gestione del rischio e della prevenzione previste dalla legge". Solo in questi termini de iure condendo, una normativa interna agli Stati che si occupasse anche di profili ambientali e sanitari non sarebbe contraria al diritto della CE.

[15]

([15]) I profili risarcitori sono particolarmente approfonditi da Germanò, op. cit., specialmente p. 390 ss.

[16]

([16]) Una impostazione più ragionata ha seguito anche la regione Lazio, con la l. reg. 1 marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), che all'art. 7 vieta di usare OGM entro le aree naturali protette regionali, le aree d'interesse comunitario, nazionale e regionale individuate da deliberazione della Giunta regionale, e i siti in cui avviene la conservazione del materiale genetico di interesse regionale, nonché nelle zone limitrofe alle predette aree, per una distanza di almeno 2 km.

[17]

([17]) Fra le quali altre ne andrebbero annoverate, come la Toscana, la cui l. reg. 6 aprile 2000, n. 53 (Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati), agli artt. 1 e 2, analogamente vieta su tutto il territorio regionale qualsiasi utilizzo o commercio di OGM, "ai fini della tutela della salute", per promuovere tutte le azioni

necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti OGM; e sanziona le imprese inosservanti con la perdita di contributi regionali.

[18]

[(18)] Sentenza del Tribunale di I grado CE 5 ottobre 2005, in cause riunite T-366/03 e T-235/04, Land Oberösterreich contro Commissione.

[19]

[(19)] Decisione della Commissione del 2 settembre 2003, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del Tratt. CE.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali

